



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI

**AVVISO AGGIUNTIVO
AL MANIFESTO DEGLI STUDI
PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/19
RELATIVO A TASSE, CONTRIBUTI
ED ESONERI**

Nel presente avviso, i documenti e le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

1. **PERCHÉ PAGARE LE TASSE UNIVERSITARIE**
 - 15.1 Trasferimenti da altri atenei
 - 15.2 Trasferimenti per altri atenei
2. **QUANTO E QUANDO SI PAGA**
3. **STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI**
 - 3.1 Beneficiari
 - 3.2 Come e quando presentare la domanda di esonero o riduzione
 - 3.3 Contestazione degli addebiti della seconda e terza rata
4. **COME SI PAGA**
5. **PAGAMENTI IN RITARDO**
6. **STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO**
 - 6.1 Chi può essere esonerato
 - 6.2 Come ottenere l'esonero
 - 6.3 Revoca del beneficio
 - 6.4 Validità delle richieste di benefici
7. **STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE**
 - 7.1 Riduzione per merito per gli immatricolati
 - 7.2 Riduzione per condizione economica familiare
 - 7.3 Riduzione forfettaria
 - 7.4 Studenti con profilo a tempo parziale
 - 7.4 Riduzione per studenti iscritti ai corsi inter-ateneo
8. **STUDENTI LAUREANDI**
9. **INDENNITÀ**
10. **REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**
(Double degree, studenti stranieri, altre convenzioni)
11. **SANZIONI DISCIPLINARI**
12. **INTERRUZIONE DEGLI STUDI**
13. **SOSPENSIONE DEGLI STUDI**
14. **RINUNCIA AGLI STUDI**
15. **TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRI ATENEI**
16. **STUDENTI FUORI CORSO**
17. **STUDENTI GIÀ LAUREATI**
18. **STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI**
19. **STUDENTI GIÀ IMMATRICOLATI CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE IN ALTRI ATENEI**
20. **RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI**
 - 20.1 Riconoscimento parziale
 - 20.2 Riconoscimento integrale
21. **STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**
 - 21.1 Scuole di Specializzazione
 - 21.2 Scuole di Specializzazione di Area Medica
22. **RIMBORSI**
23. **CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI**
24. **SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO**
25. **FONTI NORMATIVE E TRATTAMENTO DATI**
26. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
27. **ALTRE INFORMAZIONI**

1. DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE

La contribuzione studentesca è necessaria per sostenere una parte dei costi dei servizi dedicati agli studenti (didattica, laboratori, servizi generali) stimati in oltre 6.500 € annui a studente.

Il versamento della prima rata delle tasse di iscrizione, delle eventuali tasse arretrate dovute e della tassa regionale per il diritto allo studio consente allo studente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e di ricevere certificati. Tali diritti sono esercitabili fino alla scadenza prevista per il pagamento della seconda e terza rata delle tasse e si intendono sospesi fino alla regolarizzazione dei versamenti dovuti.

Lo studente che non paga le tasse entro le scadenze previste non può prenotare e sostenere gli esami di profitto per l'a.a 2018/2019 fino alla regolarizzazione della propria posizione. Eventuali esami sostenuti in difetto del pagamento delle tasse saranno annullati.

ATTENZIONE

Gli studenti potenziali laureandi in sessioni di laurea dell'anno accademico 2017/18 non devono iscriversi all'anno accademico 2018/19 entro ottobre ma, se non conseguono il titolo, devono farlo entro il 29 marzo 2019 senza alcuna sanzione, come specificato al punto 8 del presente Avviso. La domanda per l'attribuzione di eventuali benefici relativi all'anno accademico 2018/19 deve comunque essere presentata entro il 5 ottobre 2018.

2. QUANTO E QUANDO SI PAGA

1. La quota annuale di iscrizione universitaria, al netto di quanto eventualmente versato ai fini delle prove di ammissione ai corsi di laurea, è suddivisa in 3 rate che includono:

- il contributo onnicomprensivo annuale (fino ad un massimo di 1.800,00€ per chi non ha diritto ad alcun tipo di riduzione. L'importo sale a 1.900,00 € per chi è fuori corso dal secondo anno in poi, o per effetto del riconoscimento di carriere precedenti, non ha diritto ad alcun tipo di riduzione);
- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario che l'Ateneo trasferisce integralmente all'Agenzia Regionale per il diritto agli Studi Superiori (ARDISS). La tassa regionale ha un importo variabile (120,00€; 140,00€ o 160,00€), determinato in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dichiarata dallo studente. In assenza di dichiarazione ISEE o con ISPEU (Indicatore situazione patrimoniale per il diritto allo studio universitario) superiore a 50.000,00€ la tassa regionale ammonta a 160,00 € (vd. nota tabella 2);
- l'imposta di bollo (16,00€);

2. I criteri in base ai quali sono applicati esoneri e riduzioni delle tasse sono spiegati in dettaglio ai successivi punti 6 e 7. Il pagamento in ritardo delle singole rate comporta un addebito aggiuntivo, come indicato al punto 5 del presente Avviso.

3. Le rate sono così articolate;

- **prima rata: 630,00€** da versare ai fini dell'immatricolazione o rinnovo iscrizione. Per gli anni successivi al primo, tale pagamento è condizione necessaria per perfezionare l'iscrizione, che decorre a tutti gli effetti dalla data del pagamento. A chi paga in ritardo viene addebitata una maggiorazione con le modalità indicate al successivo punto 5. La prima rata include l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, addebitata nella misura minima di 120,00€. **Scadenza di pagamento: 5 ottobre 2018** se non diversamente indicato nei Manifesti degli Studi dei singoli corsi di laurea.

Fermo restando l'obbligo di pagamento entro la scadenza sopra indicata, l'importo di 630,00€ deve essere pagato da tutti a eccezione di:

- a) coloro che usufruiscono in via provvisoria del pre-esonero perché hanno i requisiti per l'assegnazione della borsa di studio erogata dall'ARDISS e li hanno dichiarati nella domanda di immatricolazione online;
- b) coloro ai quali il pre-esonero viene concesso d'ufficio e in via provvisoria, perché nell'anno accademico 2017/18 hanno beneficiato della borsa di studio ARDISS o erano esonerati dal pagamento di tasse universitarie per condizione economica e sono in possesso dei requisiti previsti anche per l'anno accademico 2018/19, fermo restando l'obbligo di presentare domanda per l'accademico 2018/19 nei modi e tempi previsti, dichiarando la condizione economica in base all'ISEE 2018;
- c) coloro che documentino una disabilità pari o superiore al 66%, anche in caso di esibizione di certificazioni che si richiamano all'art. 3, comma 1 della Legge 104/1992;
- d) coloro che hanno titolo ad essere iscritti alla Scuola Superiore dell'Ateneo, che versano 336,00€, comprensivi della quota minima di tassa regionale e imposta di bollo;
- e) chi proviene da altri atenei, anche esteri, qualora siano state sottoscritte convenzioni specifiche che disciplinano la contribuzione studentesca.

Nei casi a), b) e c), per effetto del pre-esonero, è richiesto solo il pagamento dell'importo di 16€, corrispondente all'imposta di bollo assolta in modo virtuale a titolo di prima rata di immatricolazione/iscrizione.

L'iscrizione all'anno 2018/19 decorre dalla data di pagamento dei 16€, se il pre-esonero non viene revocato. In caso di revoca del pre-esonero, l'iscrizione è considerata regolare a decorrere dalla data di pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di prima rata. In entrambi i casi, chi paga in ritardo non è considerato regolarmente iscritto fino al pagamento del contributo di cui al successivo punto 5.

Il pre-esonero viene revocato a coloro che, per l'a. a. 2018/19, non hanno diritto alla borsa di studio regionale perché non hanno presentato domanda o non hanno titolo a riceverla e a chi non ha i requisiti previsti per l'esenzione dal pagamento di tasse universitarie. La revoca sarà comunicata alle persone interessate via mail, tramite il servizio SPES. Coloro ai quali è revocato il pre-esonero devono procedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di contributo onnicomprensivo annuale e tassa regionale a saldo della prima rata entro il **18 dicembre 2018**, se non diversamente indicato nella comunicazione inviata su SPES.

- **Seconda rata:** importo massimo **fino a 540,00€** se lo studente non ha diritto a riduzioni. In tale importo è inclusa l'eventuale integrazione della tassa regionale (20€ o 40€), se dovuta. **Scadenza di pagamento: 29 marzo 2019.**
- **Terza rata:** importo massimo di tassa e contributo **fino a 806,00€** aumentato a 906,00€ per chi è fuori corso dal secondo anno in poi, o per effetto del riconoscimento di carriere precedenti, non ha diritto ad alcun tipo di riduzione. **Scadenza di pagamento: 31 maggio 2019.**

Ferme restando le scadenze della seconda e terza rata, dall'anno accademico 2018/19 le singole rate saranno ulteriormente suddivise in due *tranches* per facilitare i pagamenti frazionati. Qualora lo studente voglia pagare in unica soluzione la seconda e terza rata deve inviare una mail a dirittoallostudio@uniud.it utilizzando il proprio account SPES in tempo utile per rispettare la scadenza ed evitare di incorrere nella condizione di cui al successivo punto 5.

Ai fini del calcolo degli addebiti, gli importi dell'ISEE sono arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 99,50 diventa 100; 99,51 diventa 100; 99,49 diventa 99).

3 STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI

3.1 BENEFICIARI

1. Sono previste le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale:

- **fruizione di una borsa di studio erogata dall'ARDISS** (vedi punto 6);
- **fruizione di una borsa del Ministero Affari Esteri** (vedi punto 6);
- **disabilità certificata pari o superiore al 66% anche nel caso di certificazione emessa ai sensi dell'art.3, comma 1, legge 104/92** (vedi punto 6).

Sono previste le seguenti tipologie di riduzione del contributo omnicomprensivo annuale:

- **condizione economica familiare** (vedi punto 7.2);
- **status di studente genitore** (vedi punto 7.3, b);
- **profilo di studente a tempo parziale** (vedi punto 7.4).

3. Gli studenti che intendano ricevere informazioni sugli interventi per il diritto allo studio (ad esempio borse di studio, posti alloggio, servizio mensa) devono rivolgersi all'ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) in viale Ungheria 39/b ad Udine oppure consultare il "Bando per l'attribuzione dei benefici regionali e universitari" pubblicato all'indirizzo <http://www.ardiss.fvg.it> e attenersi alle modalità e alle scadenze in esso indicate.

3.2 COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI ESONERO O RIDUZIONE

1. Per presentare domanda è necessario essere già in possesso dell'ISEE 2018 **valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**. È opportuno che gli interessati si rivolgano per tempo ad un centro di assistenza fiscale (CAF), all'INPS o ad altro ufficio abilitato al rilascio dell'attestazione ISEE, che fa riferimento ai redditi 2016 ed al patrimonio 2017 del nucleo familiare. Dalla richiesta di compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) possono infatti trascorrere anche alcune settimane prima del rilascio dell'ISEE che serve per compilazione della domanda on-line. Per presentare domanda si deve utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** la procedura on-line disponibile sul sito web dell'ARDISS, all'indirizzo <http://www.ardiss.fvg.it>. **La procedura è comune all'ARDISS e all'Università e quindi la compilazione della domanda deve essere portata a termine una sola volta**, tenendo conto della scadenza più prossima relativa ai benefici (Università e/o ARDISS) che si intende richiedere. Al termine dell'inserimento dei dati si deve confermare e salvare quanto inserito. Se l'operazione è correttamente eseguita, l'utente riceve, all'indirizzo di posta elettronica che ha indicato nella domanda, una distinta riepilogativa che ha il valore di ricevuta di presentazione della domanda e di attestazione ufficiale di quanto richiesto per l'a.a. 2018/19. **La compilazione della domanda non comporta però l'automatica concessione dei benefici richiesti. Non saranno accolte domande presentate in tempi e modi diversi da quanto riportato nei successivi punti 2 e 3.**

Presso l'Area servizi agli studenti in via Gemona, 92 a Udine sono a disposizione due postazioni dotate di computer per la compilazione della domanda on-line con l'assistenza di personale dell'Ateneo.

2. Chi vuole chiedere riduzioni/esoneri delle tasse per l'anno accademico 2018/19 deve accedere alla procedura di compilazione della domanda on-line indicativamente dalla metà del mese di luglio 2018 fino al 5 ottobre 2018 (entro le ore 13) anche se non ha ancora perfezionato l'immatricolazione o l'iscrizione. Tale disposizione riguarda anche chi intende laurearsi in appelli dell'anno accademico 2017/18 (entro aprile 2019) e conta di iscriversi ad altro corso di studio nell'anno accademico 2018/19 e chi, avendo presentato domanda di laurea, non consegue il titolo e deve rinnovare l'iscrizione al corso di studio per l'anno accademico 2018/19. **Dopo il 5 ottobre 2018 non sarà possibile utilizzare la procedura on-line e non saranno accolte domande presentate in ritardo, fatta eccezione per i casi specificati al seguente punto 3.**

3. È consentito presentare domanda entro i trenta giorni successivi all'immatricolazione/iscrizione **esclusivamente a chi si immatricola o si iscrive dopo il 5 ottobre 2018 nei seguenti casi:**

- iscrizione a seguito di trasferimento da altro ateneo;

- immatricolazione (prima iscrizione universitaria in assoluto) a corsi di laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico;
- iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale, avendo conseguito nell'anno accademico 2017/18 una laurea di primo livello presso altri atenei

La domanda con l'indicazione esplicita del beneficio richiesto, in carta semplice corredata dall'ISEE, deve essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata A.R. (o PEC all'indirizzo: amce@postacert.uniud.it) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli studenti – via Gemona 92 -33100 Udine.

3.3 CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DELLA SECONDA O TERZA RATA

Chi, avendo presentato domanda di riduzione delle tasse, ritiene vi siano errori negli addebiti può chiedere **entro il 29 marzo 2019** una verifica, adeguatamente motivata, utilizzando l'utenza di posta elettronica assegnata dall'ateneo con il servizio SPES e scrivendo all'indirizzo dirittoallostudio@uniud.it. Non saranno accolte le domande di esonero/riduzione presentate dopo l'emissione dei bollettini a saldo e non saranno prese in considerazione le richieste inviate da indirizzi personali non riconoscibili dal sistema di posta elettronica dell'Ateneo o presentate dopo il 29 marzo 2019.

4. COME SI PAGA

Per effettuare i pagamenti l'utente deve accedere alla sezione "segreteria" e poi all'area "pagamenti" dell'area riservata del servizio on-line di Esse3, in cui sono presenti anche le relative istruzioni operative.

Le singole operazioni di pagamento sono soggette alle commissioni stabilite dai soggetti abilitati al servizio di acquisizione pagamenti e non dipendono in alcun modo dall'Ateneo.

5. PAGAMENTI IN RITARDO

Il pagamento oltre il termine di scadenza determina l'addebito di un contributo per ritardato pagamento che ammonta a:

- 30,00 € per ritardi entro 20 giorni (solari) dalla scadenza prevista;
- 50,00 € per ritardi dal ventunesimo giorno al quarantesimo (solari) dalla scadenza prevista;
- 100,00 € per ritardi oltre i 40 giorni (solari) dalla scadenza prevista.

Tale contributo è applicato su ogni singola rata pagata in ritardo, anche se l'unico addebito per l'utente riguarda l'importo forfettario di 16€ necessario per l'iscrizione al nuovo anno accademico degli aventi diritto al pre-esonero. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità PagoPA accedendo alla pagina personale del Portale Esse3. Fino al versamento del contributo per ritardato pagamento, lo studente non sarà considerato regolarmente iscritto per l'anno accademico in cui è in difetto con il pagamento e non potrà sostenere esami.

Non saranno prese in considerazione le richieste di esonero o di rimborso dell'addebito per ritardato pagamento se non nel caso in cui il ritardo dipenda da documentate ragioni di forza maggiore connesse all'operatività dell'istituto bancario.

Non rientrano in tale categoria gli ordinativi di pagamento per i quali la procedura bancaria preveda esplicitamente l'esecuzione del pagamento il primo giorno ferialmente utile successivo all'ordine.

6. STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO

6.1. CHI PUÒ ESSERE ESONERATO

L'esonero può essere riconosciuto a coloro che:

- 1) sono idonei o assegnatari di borse di studio erogate dall'ARDISS di Udine o da altri enti regionali per il diritto allo studio;
- 2) sono disabili con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 104/92;
- 3) sono borsisti del Ministero degli Affari esteri;
- 4) hanno i requisiti previsti per l'esonero straordinario.

6.2. COME OTTENERE L'ESONERO

Le modalità per accedere all'esonero sono le seguenti:

- 1) **idonei o assegnatari di borse di studio erogate da enti regionali per il diritto allo studio:** se il beneficio è erogato dall'ARDISS di Udine lo studente non deve presentare alcuna specifica richiesta all'Ateneo perché l'esonero sarà gestito d'ufficio. Se il beneficio è erogato da altri enti, lo studente deve autocertificare la sussistenza del beneficio per l'anno accademico in corso e presentare la domanda di rimborso per le tasse eventualmente pagate agli sportelli dell'ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell'Area Servizi per gli Studenti;
- 2) **studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% anche in caso di certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92.** Chi si iscrive per la prima volta deve chiedere l'esonero usando la procedura on-line di richiesta benefici sul sito web dell'ARDISS e caricare il verbale della commissione medica che ha accertato l'invalidità sul portale Esse3 in fase di immatricolazione. Per gli iscritti agli anni successivi, l'esonero è applicato d'ufficio fino alla data dell'eventuale revisione da parte della competente commissione medica. Lo studente deve comunque comunicare tempestivamente tutte le variazioni accertate dalle competenti commissioni in merito alla percentuale dell'invalidità;
- 3) **borsisti del Ministero degli Affari Esteri:** devono comunicare il loro status entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione della borsa all'ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell'Area Servizi per gli Studenti.
- 4) **studenti che chiedono esoneri straordinari:** la richiesta deve essere presentata entro il 5 ottobre 2018 o, solo per avvenimenti successivi a tale data, entro il 29 marzo 2019. La concessione e la misura dell'esonero sono un atto discrezionale dell'Ateneo, che può essere adottato una volta sola nella carriera scolastica dello studente e solo nel caso di sopravvenuta morte di uno dei genitori o di significativa ed imprevedibile riduzione della capacità economica familiare, previa presentazione di specifica istanza scritta, adeguatamente documentata. L'istanza va presentata via mail all'indirizzo dirittoallostudio@uniud.it utilizzando esclusivamente le credenziali assegnate dal servizio di posta

elettronica per studenti (SPES). Possono inoltre beneficiare dell'esonero straordinario gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico" o per "asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari" rilasciato dalle competenti Questure a condizione che documentino il conseguimento di un titolo di studio, valido per l'accesso al corso scelto, rilasciato da un istituto esterno al sistema educativo italiano. **Non saranno prese in considerazione richieste diversamente motivate.**

6.3 REVOCA DEL BENEFICIO

Gli esoneri possono essere oggetto di un provvedimento di revoca da parte dell'ente che lo ha concesso. Coloro ai quali l'esonero sia stato revocato sono tenuti a regolarizzare la propria posizione pagando quanto dovuto entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal servizio dirittoallostudio@uniud.it con le modalità prevista dal sistema PagoPA accedendo alla pagina personale del portale Esse3.

6.4 VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI BENEFICI

Fatto salvo quanto previsto per gli studenti con invalidità accertata di cui al punto 6.2, la richiesta di riduzioni delle tasse universitarie non può essere fatta valere per anni accademici diversi. Ai fini dell'addebito di tassa e contributo relativi all'anno accademico 2018/19 non si terrà pertanto conto di domande consegnate dagli interessati negli scorsi anni accademici e di richieste presentate dopo le scadenze previste, fatta eccezione per le certificazioni attestanti l'invalidità/disabilità pari o superiore al 66% fino alla data dell'eventuale revisione della pratica.

7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE

7.1. RIDUZIONE PER MERITO PER GLI IMMATRICOLATI

Gli immatricolati al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico che abbiano superato l'esame di maturità con un punteggio di 100/100 hanno diritto ad una riduzione delle tasse universitarie fino a 300,00€, calcolata solo su quanto eventualmente dovuto a titolo di seconda e terza rata.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per merito, si definisce come immatricolazione la prima iscrizione universitaria in assoluto. La riduzione per merito scolastico è calcolata d'ufficio e può essere concessa anche nel caso in cui sia stato richiesto l'adeguamento delle tasse universitarie alla condizione economica familiare, ma non è cumulabile con altre forme di esonero/riduzione.

7.2 RIDUZIONE/ESONERO PER CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

La richiesta di adeguamento del contributo onnicomprensivo alla condizione economica familiare va compilata usando la procedura on-line, secondo quanto indicato nel precedente punto 3.2. Chi non presenta domanda nei tempi e modi previsti non ha diritto a riduzioni. L'esenzione dal pagamento di imposta di bollo e/o tassa regionale è applicata solo nei casi previsti da specifica normativa. La riduzione per condizione economica familiare è incompatibile con la richiesta di riduzioni forfettarie o con il meccanismo di contribuzione studentesca previsto per chi aderisce al profilo a tempo parziale.

L'adeguamento del contributo onnicomprensivo alla condizione economica è previsto solo se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'università da un numero di anni accademici inferiore, o uguale, alla durata normale del corso di laurea di attuale iscrizione, aumentata di uno. Nel caso di iscrizione di laureati a una seconda laurea di pari livello o magistrale a ciclo unico o di iscrizione con riconoscimento di atti di carriera da corsi singoli, abbreviazione della durata degli studi, passaggio di corso di laurea, trasferimento o rivalutazione di carriera pregressa, si terrà conto del numero complessivo degli anni di iscrizione;
- b) conseguimento, entro la data del 10 agosto 2018, almeno 10 crediti formativi universitari se iscritti al secondo anno accademico; oppure, nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo, conseguimento di almeno 25 crediti formativi tra il 10 agosto 2017 e il 10 agosto 2018 (tabella 1) come previsto dalla normativa vigente.

In particolare, chi è in possesso dei requisiti di cui sopra:

- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, è inferiore o eguale a 23.000,00 Euro, ottiene l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Chi, pur avendo un'ISEE inferiore o uguale a 23.000,00 Euro è in possesso del solo requisito di cui alla lettera b) ma non di quello di cui alla lettera a) versa un contributo di 200,00 Euro;
- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, sia compreso tra 23.001,00 e 30.000,00€ dovrà versare un importo ridotto rispetto al massimo previsto. L'importo del contributo onnicomprensivo ammonta in questo caso al sette per cento della quota di ISEE eccedente i 13.000,00€ previsti come no tax area dalla normativa nazionale (Legge 232/2016, art. 1 commi 252-267). È prevista una maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale di 300,00€ per chi è in possesso del solo requisito di cui alla lettera b) ma non quello di cui alla lettera a);
- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, sia compreso tra 30.001,00 e 60.000,00 Euro versa un contributo onnicomprensivo annuale secondo gli importi indicati in tabella 2.

TABELLA 1. crediti richiesti nel periodo di riferimento in base al numero di anni di iscrizione universitaria

Numero di anni iscrizione universitaria incluso il 2018/19	Crediti sostenuti tra il 10 agosto 2017 e il 10 agosto 2018		
	Laurea triennale	Laurea magistrale a ciclo unico	Laurea magistrale (biennale)
1	0	0	0
2	10	10	10
3	25	25	25
4	25	25	Non sono previsti esoneri per condizione economica
5	Non sono previsti esoneri per condizione economica	25	
6		25	
7		25 (solo Medicina e Chirurgia)	
8 o successivi		Non sono previsti esoneri per condizione economica	

TABELLA 2. Importi per fascia ISEE (viene indicato l'importo massimo da pagare in base al valore superiore di fascia)

Fascia ISEE	Contributo omnicomprensivo di Ateneo	Imposta di bollo, tassa regionale in Euro	Importo I rata in Euro	Importo II rata in Euro (massimo)	Importo III rata in Euro (massimo)
0,00-23.000,00	0	da136 a176**	0	0	0
23.000,01-30.000,00	700 -1.190	da136 a176**	630	540	196
30.000,01-40.000,00	1.300	da136 a176**	630	540	306
40.000,01-50.000,00	1.500	da136 a176**	630	540	506
50.000,01-60.000,00	1.700	176,00**	630	540	706
>60.000,00	1.800	176,00**	630	540	806
Fuori corso finali dal secondo anno non aventi diritto a riduzioni	1.900	da 136,00* a 176,00*	630	540	906

**ATTENZIONE: l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in base all'ISEE ed ammonta a:

- a) 120,00 € per ISEE fino a 23.000,00€;
- b) 140,00€ per ISEE superiori a 23.000,00€ ma inferiori a 46.000,00 Euro;
- c) 160,00€ euro per ISEE superiore a 46.000,00€ o con ISPEU (Indicatore situazione patrimoniale per il diritto allo studio universitario) superiore a 50.000,00€, se vengono richiesti esoneri forfettari che non fanno riferimento alla condizione economica o se la dichiarazione ISEE non è stata presentata nei tempi e modi previsti.

L'importo minimo della tassa regionale è versato all'atto del pagamento della prima rata. Il conguaglio di quanto ancora dovuto a titolo di tassa regionale sarà eseguito sulla seconda rata con scadenza 29 marzo 2019. Chi non paga la tassa regionale nella misura dovuta non ha accesso ai servizi erogati dall'ARDISS e, dopo il 29 marzo 2019, nemmeno in ESSE3 per la prenotazione e la registrazione di esami o la stampa di certificati.

7.3 RIDUZIONE FORFETTARIA

Possono chiedere la riduzione forfettaria studenti/esse genitori e il personale dipendente dell'Università degli studi di Udine che presentano domanda nei tempi e modi indicati al par.3.2 del presente Avviso.

Gli studenti/esse genitori iscritti/e fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi, pagano in tutto 1.250,00€. La domanda può essere presentata solo se i figli non hanno compiuto il terzo anno di età. Se entrambi i genitori sono studenti dell'Università degli Studi di Udine, ciascuno di loro può richiedere il beneficio per il corrente anno accademico. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di esonero o riduzione.

Il personale dipendente dell'Università degli Studi di Udine, segnalando il proprio status di dipendente dell'Ateneo a dirittoallostudio@uniud.it sarà tenuto solo al pagamento della prima rata. Il beneficio è concesso fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi (o per un pari numero di anni di iscrizione universitaria), successivamente al quale vale quanto previsto per gli altri studenti universitari.

7.4 STUDENTI CON PROFILO A TEMPO PARZIALE

L'iscrizione con profilo a tempo parziale è consigliata a chi per motivi di lavoro o per altre ragioni personali, programma la propria carriera scolastica prevedendo di non riuscire a sostenere più di 30 CFU per anno accademico e ritiene quindi di

potere concludere il percorso universitario in un numero di anni di iscrizione pari al doppio della durata normale del corso di studi.

L'iscrizione con il profilo a tempo parziale è consentita a chi:

- **è iscritto con la qualifica "in corso"**. Il profilo a tempo parziale può essere mantenuto per un numero di anni pari al doppio del numero di anni di durata normale del corso a cui ci si può ancora iscrivere (tab.3);
- **sostiene da un minimo di 15 (entro il 30 settembre 2019) ad un massimo di 30 CFU per anno accademico**, con una soglia di tolleranza sul limite massimo di 10 CFU, come specificato in tabella 3.

Non possono chiedere l'iscrizione con profilo a tempo parziale coloro che:

- sono iscritti alla Scuola Superiore, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria e in Medicina e Chirurgia;
- hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti e i fuori corso.

Per gli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello in Scienze Motorie e al corso di laurea di secondo livello di Biotecnologie Sanitarie l'iscrizione al percorso a tempo parziale è consentita solo previa autorizzazione da parte dei competenti organi del corso di studio.

È possibile passare dal profilo a tempo pieno a quello a tempo parziale o viceversa solo una volta nell'arco della carriera universitaria, rimanendo iscritti allo stesso corso di laurea. Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per il suo percorso a tempo parziale, sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne la carriera e le tasse di iscrizione. Si procederà analogamente nel caso di superamento del numero massimo di CFU previsti (30+10) o di mancato raggiungimento della soglia minima per anno accademico. Nel caso che si possa mantenere il profilo a tempo parziale, il regime di contribuzione studentesca è il seguente:

- **corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:** pagamento delle tasse nella misura ordinaria prevista dal punto 7.2 per gli anni di durata normale ed esonero dal pagamento del contributo per il triennio (laurea triennale) o quinquennio (laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza) successivo, ad esclusione dell'imposta di bollo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di un contributo forfettario di 100€, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione al predetto corso di laurea;
- **laurea magistrale biennale:** pagamento delle tasse nella misura ordinaria prevista dal punto 7.2 per i primi due anni e esonero dal pagamento del contributo per il biennio successivo ad esclusione dell'imposta di bollo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di un contributo forfettario di 100,00€, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione al predetto corso di laurea.

Le modalità di contribuzione per il profilo a tempo parziale non sono cumulabili con altre forme di benefici o riduzioni delle tasse universitarie, fatti salvi gli esoneri previsti per legge e non consentono la partecipazione ai bandi per collaborazione studenti "200 ore" ex Decreto Legislativo 68/2012.

Lo studente iscritto con profilo a tempo parziale in un accademico precedente al 17/18 mantiene le condizioni previste all'atto dell'iscrizione con tale profilo.

TABELLA 3. CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Anni di iscrizione in base alla durata normale del corso"	Anni di iscrizione a tempo parziale	Numero massimo di CFU acquisibili in base agli anni di iscrizione (+10 cfu di tolleranza)	Numero minimo di CFU da acquisire entro il 30/9/2018 per mantenere lo status di studente a tempo parziale	Numero di anni entro i quali va conseguita la laurea a partire dall'anno di iscrizione a tempo parziale
LAUREA TRIENNALE				
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	6
	2^ Iscrizione I anno	60	15	5
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	4
	2^ Iscrizione II anno	120	15	3
3	1^ Iscrizione III anno	150	15	2
	2^ Iscrizione III anno	180	15	1
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA				
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	4
	2^ Iscrizione I anno	60	15	3
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	2
	2^ Iscrizione II anno	120	15	1
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA a ciclo unico quinquennale				
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	10
	2^ Iscrizione I anno	60	15	9
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	8
	2^ Iscrizione II anno	120	15	7
3	1^ Iscrizione III anno	150	15	6
	2^ Iscrizione III anno	180	15	5
4	1^ Iscrizione IV anno	210	15	4
	2^ Iscrizione IV anno	240	15	3
5	1^ Iscrizione V anno	270	15	2
	2^ Iscrizione V anno	300	15	1

7.5 RIDUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI INTER-ATENEI CON L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea attivati in modalità inter-ateneo tra le Università di Trieste e Udine versano una tassa ridotta di 100€ su quanto dovuto con riferimento alla fascia di appartenenza (Tabella 2)

8. STUDENTI LAUREANDI

Ai fini del presente Avviso sono considerati studenti laureandi coloro che abbiano presentato formale domanda di ammissione all'esame generale di laurea risultando iscritti all'ultimo anno di corso.

Chi ritiene di laurearsi entro aprile 2019 (sessione straordinaria anno accademico 2017/18) **NON DEVE PAGARE la prima rata per l'iscrizione all'anno accademico 2018/19** entro ottobre. Lo studente che, dopo essersi iscritto all'anno accademico 2018/19, chiede di sostenere l'esame di laurea in uno degli appelli dell'anno accademico 2017/18, dovrà presentare domanda scritta di annullamento dell'iscrizione all'anno accademico 2018/19 (domanda in carta resa legale con marca da bollo da 16,00€). L'accoglimento della domanda potrà avvenire solo dopo la scadenza di consegna tesi, è discrezionale da parte dell'Università e non prevede alcun rimborso di quanto versato per l'iscrizione al 2018/19 in armonia con la vigente normativa (RD 1269/38 art. 27)

Gli studenti laureandi che non conseguano il titolo entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2017/18 devono rinnovare l'iscrizione entro il 29 marzo 2019 (o entro la data di consegna tesi, solo se successiva al 29 marzo 2018) usando il bollettino di pagamento reperibile nelle pagine personali del servizio online di Esse3. A chi si iscrive dopo i termini indicati sarà addebitato il contributo per ritardato pagamento secondo quanto previsto al precedente punto 5. La seconda e terza rata devono essere pagate entro il 31 maggio 2019.

Coloro che, avendo completato tutti gli esami di profitto e che per sopravvenute esigenze legate al completamento dell'elaborato finale (tesi di laurea) **attestate dal docente relatore**, abbiano la necessità di posticipare la discussione dell'esame finale alla sessione estiva dell'anno accademico 2018/19, pagheranno solo la prima rata di iscrizione per quell'anno accademico se inviano richiesta e la dichiarazione del docente relatore a dirittoallostudio@uniud.it entro il 30 aprile 2019.

La data di riferimento è quella prevista per la consegna della tesi di laurea e l'agevolazione riguarda solo ed esclusivamente il caso in cui il docente ritenga necessario un prolungamento del periodo di elaborazione, fermo restando l'obbligo di aver concluso tutti gli esami. Studenti che abbiamo presentato la domanda di laurea ma non abbiano concluso gli esami alla data di consegna della tesi NON rientrano nella fattispecie prevista per le agevolazioni.

Anche gli studenti laureandi in appelli relativi all'anno accademico 2017/18, se intendono chiedere riduzioni delle tasse per l'anno accademico 2018/19, devono presentare domanda di riduzione delle tasse universitarie entro il 5 ottobre 2018. Non saranno accolte domande presentate fuori termine.

9. INDENNITÀ

Per l'anno accademico 2018/19 sono previste le seguenti indennità da versare obbligatoriamente solo in corrispondenza di speciali oneri connessi allo svolgimento di determinate prestazioni:

- partecipazione all'esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 €;
- iscrizione a corsi singoli: 300,00 € a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l'iscrizione ordinaria ad un corso di laurea
- rilascio duplicato smart card: 25,00 €;
- rilascio diploma di laurea con astuccio contenitore: 52,00€;
- trasferimento ad altro ateneo: 100,00 €;
- passaggio ad altro corso di laurea dell'Università di Udine: 30,00 € (sono esonerati gli studenti che successivamente all'immatricolazione, risultino vincitori nelle graduatorie dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale)
- concorsi di ammissione ai corsi di laurea: 45,00 €;
- rilascio di 5 copie aggiuntive del Diploma supplement: 52,00 €
- conferimento del titolo italiano equipollente a seguito della procedura di riconoscimento del titolo di studio straniero: 630,00 €
- corso di lingua italiana della durata di 10 mesi Progetto Marco Polo Turandot 5.500€
- riconoscimento preventivo carriera studenti (*) 100,00 €
- Inserimento a piano di studio di esami sovrannumerari per una totale pari o superiore a 60 cfu rispetto a quelli previsti per il percorso di studio regolare: 30€ ad esame
- (*) dovuto qualora gli interessati chiedano indicazione formale dei crediti che saranno loro riconosciuti ancora prima di formalizzare un'immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea, trasferimento da altra Università.

Le indennità versate sono rimborsate d'ufficio o su richiesta dell'interessato, solo se il pagamento è stato eseguito per errore o non è previsto.

10. REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

(Double degree, studenti stranieri, altre convenzioni, progetto Marco Polo)

Gli studenti iscritti a corsi con rilascio di un doppio titolo per i quali sia previsto il pagamento delle tasse universitarie nella sede convenzionata, saranno esonerati dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo per il periodo di frequenza nella sede estera convenzionata. Non rilevano le somme versate alla sede convenzionata per la copertura di piccole spese, assicurazioni sanitarie, spese per trasporti, iscrizioni ad associazioni di studenti e in generale tutto ciò che non costituisce tassa di iscrizione (*tuition fee*). Gli studenti stranieri che aderiscano al pacchetto di servizi loro riservato nei limiti dei posti previsti dal Manifesto degli studi del corso cui si iscrivono, verseranno la somma complessiva di 6.000€ (seimila euro) a titolo di tasse e contributi universitari e a copertura dei costi alloggio per il periodo massimo di 11 mesi, reperito dall'Ateneo anche nell'ambito dell'offerta formativa ARDISS. Coloro che non rientrano nella fattispecie di cui sopra e si immatricolano a percorsi di laurea magistrale versano un importo pari al massimo previsto per l'iscrizione con il quale sono garantiti anche servizi di supporto.

Se esplicitamente previsto nell'ambito di convenzioni o altri atti con soggetti pubblici e privati, possono essere definite modalità diverse di pagamento delle tasse universitarie, fermo restando il pagamento di quanto previsto a titolo di imposta di bollo (es. studenti-atleti di cui alla Convenzione con Associazione Rugby Udine 1928, convenzione con Ottawa – informazioni reperibili all'indirizzo: <http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=4733#arts> -, premi di studio).

11. SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno accademico una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione non ha diritto ad alcuna riduzione della tassa universitaria. Qualora lo studente abbia già fruito di una riduzione, essa sarà revocata e l'interessato sarà tenuto a pagare la tassa universitaria nella misura massima stabilita per il corrente anno accademico.

12. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi universitari è consentita e prevista dalla vigente normativa solo se lo studente non si iscrive e non compie atti di carriera scolastica per almeno due interi anni accademici consecutivi. Periodi di inattività inferiori ai due anni accademici non costituiscono interruzione. L'interruzione non è prevista per i corsi di studio di durata annuale. Il sostenimento di atti di carriera scolastica nel periodo di interruzione comporta l'obbligo di pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico a cui tali atti sono riferiti e l'interruzione per gli altri anni accademici potrebbe non essere concessa, qualora ne decadano i presupposti definiti per legge.

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi universitari, qualora intendano riprenderli, devono presentare un'istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente, ed effettuare i seguenti versamenti:

- eventuale saldo delle tasse universitarie relative all'ultimo anno accademico di regolare iscrizione, compresi gli addebiti del contributo per ritardato pagamento;
- pagamento di un diritto fisso pari a 200,00 € per ogni anno accademico in cui non sia stata presa iscrizione;
- contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2018/2019.

La semplice posticipazione del pagamento di una o più rate delle tasse universitarie relative ad un anno accademico a cui si è già iscritti non costituisce interruzione degli studi ma semplice ritardo, che comporta l'addebito del previsto contributo per ritardato pagamento. Il pagamento del diritto fisso di ricognizione non è previsto nel caso in cui la persona abbia terminato tutti gli esami e, dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, rinnovi l'iscrizione al solo fine dell'ammissione e sostenimento dell'esame finale di laurea (progetto Ri-scatta la laurea).

13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, devono presentare istanza scritta e in carta legale all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati, Area servizi agli studenti, per ottenere l'esonero totale dal pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione nel periodo di sospensione. Tale istanza non può avere effetto retroattivo. Negli anni accademici oggetto di sospensione non possono essere compiuti atti di carriera scolastica. La sospensione può essere richiesta e fatta valere per almeno un anno accademico intero, non per periodi inferiori. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del requisito minimo per accedere alle riduzioni.

14. RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia. L'istanza va presentata su carta resa legale. La modulistica è reperibile presso gli sportelli dell'Area Servizi per la Didattica o sul sito web dell'Ateneo. **Non è prevista ad alcun titolo la restituzione di quanto versato ai fini dell'iscrizione dallo studente che presenti formale istanza di rinuncia agli studi.** Coloro che, in caso di rinuncia agli studi, perdono il diritto al pre-esonero o all'esonero delle tasse universitarie, devono effettuare il pagamento di quanto previsto a titolo di prima rata di tassa di iscrizione universitaria, se non versata in precedenza; in caso contrario, la domanda di rinuncia degli studi non sarà accolta.

La convalida di atti di carriera relativi a precedenti carriere scolastiche è subordinata al regolare pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione agli anni accademici in cui si sono sostenuti gli atti di carriera di cui si chiede il riconoscimento. Pertanto, se lo studente rinuncia agli studi ma non ha pagato tutte le rate delle tasse addebitate per gli anni accademici a cui si riferiscono gli atti di carriera, in caso di nuova iscrizione non potrà ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti nella carriera scolastica precedente, in quanto quegli atti sono formalmente nulli.

15. TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRI ATENEI

15.1 TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI.

Le domande di riduzione delle tasse devono essere presentate entro il 5 ottobre 2018 con la prevista procedura on-line o, comunque, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione in questo Ateneo, con domanda in carta semplice a cui va allegata la documentazione attestante la condizione economica familiare o l'eventuale disabilità. Se la domanda è riferita ai benefici previsti gli studenti genitori, la persona interessata deve autocertificare il possesso di tale status. Per informazioni rivolgersi allo sportello per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi agli Studenti in via Gemona, 92 a Udine o inviare una e-mail a dirittoallostudio@uniud.it.

Nel caso di trasferimento successivo alla data di cui al punto precedente, non accompagnato dal riconoscimento di crediti da carriera pregressa, sarà applicata, per il solo anno di prima iscrizione la contribuzione studentesca prevista per la fascia ISEE di riferimento.

Per quanto pagato nella sede di provenienza, la persona interessata deve verificare la possibilità di rimborso presso l'altro ateneo.

15.2 TRASFERIMENTI VERSO ALTRI ATENEI

Chi intende trasferirsi nell'anno accademico 2018/19 presso altro ateneo non deve rinnovare l'iscrizione a quell'anno, con la sola eccezione di coloro che sono iscritti al primo anno nel 2018/19 che devono essere in regola con pagamento della prima rata e presentare domanda secondo le indicazioni riportate nei Manifesti degli Studi per i singoli percorsi di studio.

Gli altri studenti che intendano presentare domanda di trasferimento in un'altra università NON devono consegnare all'Università di Udine la domanda di riduzioni/esoneri delle tasse universitarie e non possono chiedere la ricognizione della qualità di studente per l'anno 2017/18.

Non è previsto il rimborso della prima rata di contributo onnicomprensivo annuale versata per il 2018/19 se:

- l'iscrizione deve essere mantenuta o deve essere fatta risultare nel foglio di congedo, cioè nella certificazione che deve essere inviata all'ateneo presso cui lo studente si trasferisce (ad esempio: studenti immatricolati o iscritti al primo anno, che optino per altra sede universitaria), anche se la richiesta di trasferimento è stata presentata prima del 7 gennaio 2019;

• lo studente ha compiuto atti di carriera scolastica ovvero ha chiesto ed ottenuto il rilascio di certificati di qualsiasi tipo attestanti l'iscrizione all'anno accademico 2018/19.

16. STUDENTI FUORI CORSO

Gli studenti che, al termine della durata normale del corso a cui sono iscritti non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti, possono rinnovare la propria iscrizione assumendo la qualifica di studenti fuori corso. Lo studente al primo anno fuori corso, se in possesso dei previsti requisiti, può presentare la domanda di riduzione delle tasse universitarie. Coloro che sono iscritti al secondo anno fuori corso o ad anni successivi nell'anno accademico 2017/18 pagano la somma massima prevista.

17. STUDENTI GIÀ LAUREATI

Chi è già laureato e si iscrive ad un corso di laurea di pari livello non può chiedere riduzioni delle tasse universitarie. In merito all'accesso ai benefici da parte di studenti già laureati, si precisa che per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenti iscrizioni universitarie, il computo degli anni di iscrizione viene effettuato tenendo conto anche degli anni relativi alla precedente carriera in cui sono stati sostenuti quegli esami.

18. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI

Il contributo di iscrizione è pari a 300,00€ per ciascun corso singolo. Non è ammessa l'iscrizione a più di cinque corsi singoli o a corsi singoli per più di 30 CFU complessivi per anno accademico. Oltre tali limiti è obbligatoria l'iscrizione ad un corso di laurea.

L'iscrizione a corsi singoli è subordinata al possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studi universitari. L'esame relativo al corso singolo deve essere sostenuto entro l'anno accademico in cui è stata presa iscrizione all'insegnamento. L'iscrizione a corsi singoli è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o con carriere universitarie ancora aperte. Per particolari esigenze didattiche o organizzative, per alcuni insegnamenti potrebbe non essere consentita l'iscrizione come corso singolo.

Gli esami sostenuti a seguito di iscrizione a singoli insegnamenti possono essere oggetto di riconoscimento nei percorsi di laurea. Ai fini delle riduzioni delle tasse, se gli esami relativi ai corsi singoli sono convalidati in un percorso di laurea, nel computo degli anni di iscrizione universitaria saranno conteggiati anche gli anni accademici in cui sono stati sostenuti tali corsi.

19. STUDENTI GIÀ IMMATRICOLATI CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE IN ALTRI ATENEI

Gli studenti immatricolati a corsi di laurea dell'Università di Udine per l'a. a. 2018/2019 che risultino, successivamente all'immatricolazione, vincitori in altri atenei nelle graduatorie dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale, una volta iscritti presso l'altra università possono richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di tassa e contributo per l'immatricolazione presso l'Università di Udine. Le richieste di rimborso devono essere presentate secondo quanto nel punto 22 del presente Avviso, specificando corso di laurea, posizione in graduatoria e ateneo di nuova iscrizione.

20. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI

20.1 RICONOSCIMENTO PARZIALE.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia parziale e pertanto si trasformi in un'abbreviazione della durata degli studi, è possibile accedere ai benefici legati alla condizione economica per gli anni di iscrizione in corso.

20.2 RICONOSCIMENTO INTEGRALE.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia integrale, all'atto della richiesta del titolo accademico si deve versare solo l'indennità prevista per le spese connesse al rilascio del titolo stesso.

21 ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

21.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Le tasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione dell'Ateneo possono essere pagate in due o tre rate, a seconda di quanto previsto dai rispettivi Manifesti degli Studi, in base ai seguenti criteri:

- prima rata di 700,00 € da pagarsi entro i termini di iscrizione previsti dai relativi Manifesti degli Studi
- seconda rata da pagarsi entro il 29 marzo 2019;
- terza rata (o seconda nel caso di due rate) a saldo: entro il 31 maggio 2019.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione usufruiscono degli esoneri o di riduzioni delle tasse e dei contributi di iscrizione nei termini indicati nei rispettivi Manifesti degli Studi o nel presente Avviso. Il pagamento di quanto previsto per l'iscrizione alle Scuole avviene con le stesse modalità previste per gli iscritti ai corsi di laurea. Non è previsto l'invio dei bollettini a mezzo posta o alle segreterie delle singole Scuole.

L'utilizzo dei servizi SPES e ESSE3 on-line, anche per quanto concerne la stampa dei bollettini di pagamento delle tasse di iscrizione, è **obbligatorio** per tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione. L'Università declina qualsiasi responsabilità per disguidi derivanti dalla mancata osservanza da parte dell'utente delle disposizioni riportate nel presente Avviso.

21.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

Per gli iscritti alle Scuole di specializzazione in area Medica l'importo massimo previsto per l'iscrizione all'anno accademico 2018/19 è di 1.900,00€. Coloro la cui condizione economica familiare, determinata con l'ISEE, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non sia superiore a 30.000,00€, possono richiedere l'adeguamento delle tasse e contributi alla situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare.

Gli interessati devono presentare domanda in carta semplice entro il 5 ottobre 2018 (o entro i trenta giorni successivi all'immatricolazione alla Scuola) allegando l'ISEE. Per informazioni rivolgersi allo sportello per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi agli Studenti in via Gemona, 92 a Udine.

A fronte di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà con la revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando anche la possibilità di adottare sanzioni disciplinari a carico degli interessati.

Sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l'importo massimo coloro che:

> non presentano domanda o lo fanno dopo la scadenza sopra indicata;
 > dichiarano un ISEE superiore ai limiti indicati in tabella 4;
 > siano in possesso di un altro diploma di specializzazione e/o di dottorato;
 > abbiano riportato sanzioni disciplinari (solo per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione).
 Per ottenere le agevolazioni in base alla situazione economica, è necessario rivolgersi preventivamente ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro soggetto abilitato per provvedere alla compilazione dell'attestazione ISEE.
 Se in possesso dei previsti requisiti, gli importi che gli iscritti sono tenuti a versare sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

TABELLA 4

Fasce di contribuzione in base all'ISEE (valori in Euro)	Contributo omnicomprensivo annuale	I rata (inclusa tassa minima regionale e imposta di bollo)	II rata**
0-15000,00	1414,00	700,00**	850,00
15001,00 -30000,00**	1564,00	700,00**	1000,00
Dichiarazione non presentata o con ISEE superiore a 30000,00**	1724,00	700,00**	1200,00

** vd. nota tabella 2.

22. RIMBORSI

L'Università provvede a rimborsare con procedura avviata d'ufficio, senza richiesta da parte degli interessati:

- contributo omnicomprensivo annuale versati da studenti beneficiari di esonero. Nel caso di borsisti ARDISS il rimborso è eseguito dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva;
- pagamenti non dovuti e rilevati nei controlli eseguiti dall'amministrazione universitaria, fatto salvo quanto previsto per i laureandi che non hanno diritto ad alcun rimborso (punto 8 del presente Avviso);

Il procedimento è seguito dall'ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi per gli Studenti, che procederà, se necessario, a richiedere agli interessati le necessarie integrazioni di informazioni necessarie alla liquidazione del rimborso.

Per casi diversi da quelli sopra indicati, la richiesta di rimborso va presentata, in forma scritta in uno dei seguenti modi:

- 1) all'ufficio Protocollo dell'Ateneo, via Palladio, 8 Udine
- 2) con spedizione per posta con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine - Area Servizi per gli Studenti - via Gemona, 92 - 33100 Udine
- 3) per chi dispone di posta elettronica certificata (PEC), con mail all'indirizzo amce.postacert@uniud.

La richiesta di rimborso deve riportare:

- i dati anagrafici, la matricola (se già iscritti) il codice fiscale, l'indirizzo a cui l'Ateneo può inviare comunicazioni e gli eventuali recapiti telefonici e di posta elettronica della persona interessata;
- la motivazione;
- le coordinate bancarie del conto su cui accreditare il rimborso. La persona interessata deve essere l'intestatario del conto e deve comunicare le coordinate bancarie complete (IBAN e BIC code, nonché denominazione ed indirizzo dell'istituto bancario). Qualora lo studente non abbia un proprio conto l'Ateneo procede al rimborso secondo le modalità concordate con l'Ente Tesoriere.

Nei casi in cui il conto comunicato dovesse risultare intestato a terzi, estinto o non corretto e si determini quindi la necessità di introitare le somme, ripetere le verifiche e rimettere il rimborso, l'Ateneo tratterà dalla somma dovuta l'importo di 30€ per spese amministrative. **Non saranno prese in considerazione le richieste relative ai casi per i quali il presente Avviso prevede esplicitamente l'impossibilità di rimborso.** In tali casi, il non accoglimento della richiesta è automatico e non è previsto l'invio di ulteriore comunicazione agli interessati.

23. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI

La concessione di benefici di carattere economico (borse di studio, riduzioni tasse) in base all'autocertificazione rilasciata da un utente comporta il controllo di veridicità dei dati dichiarati con controlli mirati o a campione. Tali controlli sono eseguiti con i diretti interessati o con la collaborazione di altri soggetti istituzionali. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste per legge, si procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando la possibilità, da parte dell'Ateneo, dell'adozione di sanzioni disciplinari, compreso l'annullamento di atti di carriera. Gli esiti degli accertamenti saranno messi a disposizione dell'ARDISS per verificare se lo studente ha impropriamente usufruito di benefici erogati da quell'ente. Analogamente l'Università utilizzerà le comunicazioni che saranno inviate dall'ARDISS a seguito dei controlli eseguiti da quell'Ente.

24. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO

A partire dall'anno 2014/15 l'Università di Udine incentiva e valorizza il merito scolastico dei laureati per mezzo di un sistema di premialità dettagliato sul sito web dell'Ateneo, voce Tasse, contributi, esoneri e merito.

25. FONTI NORMATIVE E TRATTAMENTO DATI

Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni; D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997; D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; D.P.C.M. del 9 aprile 2001; Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012; Regolamento Didattico d'Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 335 del 27 giugno 2013; D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.i. legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("legge di stabilità 2017"), art. 1, commi 252-267.

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla determinazione delle tasse in base all'ISEE e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Udine nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Area Servizi Agli Studenti.

26. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Coloro che hanno pagato la tassa forfettaria in base dello status di lavoratore nel 2017/18, per l'anno accademico 2018/19 pagano 1.250,00€, fermo restando l'obbligo di presentazione della domanda di riduzione delle tasse con le modalità e nei tempi descritti al par. 3.2 del presente Avviso e il possesso dei requisiti di seguito indicati. È studente lavoratore chi dichiara di svolgere, alla data della presentazione dell'istanza, un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione a professioni, gli *stages* ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente paragrafo. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di esonero o riduzione ed è riconosciuto solo se la persona ha conseguito tra il 10 agosto 2017 e il 10 agosto 2018 almeno 20 CFU nell'anno accademico 2017/18. Pertanto, i lavoratori che si iscrivono al primo anno nell'anno accademico 2018/19 possono chiedere il trattamento previsto per il profilo a tempo parziale o altre forme di beneficio, ma non la riduzione forfettaria per studenti lavoratori.

27. ALTRE INFORMAZIONI

ORARI DI SERVIZIO AL PUBBLICO

Lunedì dalle 9.30 alle 11.30; martedì: dalle 11.00 alle 13.00; dal mercoledì al venerdì: dalle 9.30 alle 11.30; giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (escluso il mese di agosto).

Gli uffici sono chiusi il sabato, nelle giornate festive e nei giorni feriali nella settimana dal 13 al 19 agosto 2018 e dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. La chiusura nel periodo pasquale dell'anno 2019 sarà comunicata sul sito web di ateneo.

Chiusura delle sedi locali per festività patronali se ricadenti in giorni lavorativi: 16 marzo (Gorizia), 13 giugno (Gemona), 12 luglio (Udine), 8 settembre (Pordenone)

Numero Verde 800241433

Attivo dal 3 luglio all'8 ottobre 2018 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

A partire dal 9 ottobre 2018 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il servizio fornisce SOLO informazioni di carattere generale, contenute nei Manifesti degli Studi. Il servizio con operatore non è attivo al di fuori dei giorni e degli orari indicati, oltre che nei giorni di chiusura programmata indicati in precedenza.

Tasse e Diritto allo studio

Per Informazioni sui contenuti dell'Avviso:

Area Servizi agli studenti - Ufficio per il diritto allo studio e i servizi integrati
via Gemona 92, 33100 Udine

indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it

Facebook: gruppo Help! uniud official

Servizio di Assistenza agli studenti disabili o con DSA Viale Ungheria, 45 –33100 Udine tel.+39 0432 556804

Le finalità del Servizio sono l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA. Lo studente che intende avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti. Il personale addetto potrà così trasmettergli il modulo di richiesta servizi e fornirgli ulteriori informazioni relative al servizio offerto.

SERVIZI TELEMATICI

L'Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:

- una casella di posta elettronica personale (SPES), che è lo strumento di comunicazione ufficiale e riconosciuti dall'Ateneo per le comunicazioni da e per gli studenti. TUTTE le comunicazioni relative alla carriera scolastica saranno inviate a tale casella di posta assegnata dall'ateneo. Non è garantita risposta a comunicazioni o richieste inviate attraverso caselle di posta elettronica diverse da quella ufficiale (SPES)

- l'utilizzo del Sistema informativo per la didattica ESSE3 (accesso tramite un codice personale consegnato all'atto dell'immatricolazione): per la visualizzazione degli appelli, l'iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati come promemoria o ai fini di un'autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;

- una tessera d'identificazione elettronica (smart card).

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (ARDISS)

sede di Udine Viale Ungheria 39/b -33100 Udine tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777 info.udine@ardiss.fvg.it

Ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari, per esempio con l'erogazione di borse di studio contribuiti e premi per tesi di laurea, assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all'estero, borse di studio per laureandi e laureati, servizi abitativi, contributi per locazioni ed attività convittuali, agevolazioni per abbonamenti per trasporti, servizi di ristorazione, servizi di informazione, orientamento e consulenza, servizi per attività culturali e ricreative e ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio. Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDISS sull'indirizzo web: www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell'Ente.

Udine giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Di Silverio

IL RETTORE
Prof. Alberto Felice De Toni